

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**TRIBUNALE DI VICENZA**

- Sezione Prima -

Il Tribunale, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 *bis* c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di 1° grado iscritta a rublo il 5.10.2007 al n. **6973/2007** R.G., promossa con ordinanza divisionale del 18.9.2007 pronunciata dal Giudice della esecuzione immobiliare n. 98/2005, e notificata in data 28.9.2007 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Vicenza

SU INIZIATIVA DI

**INPS, sede di Vicenza**

domiciliato presso l'Ufficio Legale di Vicenza in Contra' Porta S. Lucia n. 1

- Attore -

rappresentato e difeso per procura generale alle liti a rogito Notaio Lupo di Roma dall'avv.

(omissis)

## NEI CONFRONTI DI

**M. Gianantonio**

residente in Montecchio Maggiore, via Martiri  
della Libertà n. 37

- Convenuto -

contumace

**M. Elena, M. Mauro, B. Carla**

residenti in Montecchio Maggiore, via Martiri  
della Libertà n. 37

- Convenuti -

rappresentati e difesi per mandato a margine

della comparsa di costituzione depositata in data  
27.12.2007 dagli avv.ti Federico Lamesso e Sara  
Cortese, con Studio e domicilio eletto in Vicenza,  
via Zamenhof n. 697

**Banca Antonveneta spa**

con sede in Padova, P.tta Turati n. 2

- Intervenuta -

rappresentata e difesa per mandato in calce  
alla comparsa di intervento del 22.1.2008 dall'avv.  
Maria Dalla Serra di Padova e dall'avv. Nereo  
Zocca, con Studio e domicilio eletto in Vicenza,  
Contra' S. Francesco n. 34

OGGETTO: divisione immobiliare

**CONCLUSIONI**

dell'attore:

**confermare** l'ordinanza 21-22.5.2008, di revoca dell'ordinanza divisionale 18.9.2007; **dichiarare** la non divisibilità dei beni di cui all'ordinanza del 18.9.2007, disponendo che siano vincolati per l'intero alla procedura esecutiva n. 98/2005, salvi conguagli; **spese** rifuse, o in subordine compensate;

dei convenuti:

**dare atto** che le richieste attoree sono state già accolte con l'ordinanza del 21-22.5.2008, che ha revocato l'atto di impulso alla divisione; **spese** rifuse, con distrazione in favore del difensore antistatario;

dell'intervenuta:

rimettendosi alla decisione del G.I. in merito alla divisione dei beni disposta con l'ordinanza ex art. 600 c.p.c.; e chiedendo che quanto verrà dichiarato di spettanza del Sig. Gianantonio M. a seguito della divisione venga vincolato alla stessa procedura esecutiva; **spese** rifuse.

**FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ordinanza ex art. 600 c.p.c. del 18.9.2007 pronunciata in sede di esecuzione immobiliare n. 98/2005, il G.E. promuoveva il giudizio divisionale dell'immobile di cui è usufruttuario Gianantonio M., e di cui sono nudi proprietari M. Elena, M. Mauro e B. Carla; l'ordinanza veniva revocata in corso di causa con ordinanza depositata il 22.5.2008; interveniva la Banca Antonveneta spa.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni all'udienza del 30.9.2010, veniva quindi trattenuta in decisione, con termine fino al 29.11.2010 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 20.12.2010 per le repliche eventuali.

La materia del contendere non riguarda più la divisione del bene oggetto di esecuzione forzata per quanto riguarda l'usufrutto, "atteso che l'usufrutto e la nuda proprietà, costituendo diritti reali diversi, danno luogo - ove spettino a più persone - a un concorso di "iura in re aliena" sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio, configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale (1100 c.c.) ed alla quale è correlato il giudizio di divisione" (Cass. 13 dicembre 2005 n. 27412; analogamente, cfr. anche Cass. 26 gennaio 2010 n.

1557; Cass. 10 aprile 1974 n. 1023, *Giur.it.* 1975, I, 713).

E in tale prospettiva il G.I. (lo stesso G.E.) aveva revocato l'ordinanza divisionale ex art. 600 c.p.c., come è stato accettato anche dall'INPS, promotore della divisione, nelle sue conclusioni modificate presentate all'udienza del 30.9.2010.

L'INPS ha prospettato la suggestiva tesi per la quale l'indivisibilità dell'immobile (o, comunque, del diritto di usufrutto, oggetto dell'esecuzione forzata) non precluderebbero la vendita dell'intero bene, comprensivo dello stesso usufrutto e della nuda proprietà.

La tesi sarebbe sostenibile ove si affermasse una analogia tra il caso in cui il giudice della esecuzione, ravvisata la non separabilità in natura della quota oggetto di esecuzione forzata, disponga la vendita dell'intero, e quello in cui il giudice, ravvisata la non divisibilità, stavolta giuridica, del diritto oggetto di esecuzione (l'usufrutto), ugualmente possa disporre la vendita dell'intero.

Ma vi sono ostacoli all'analogia.

In primo luogo, le norme sulla divisione non sono proprio applicabili, né direttamente (secondo una interpretazione ipoteticamente estensiva), né indirettamente, trattandosi di "iura in re aliena", e non di diritti sugli stessi beni, cioè comunione di diritti.

Invero, sul presupposto della indivisibilità di un diritto, comune alla fattispecie prevista e a quella non prevista, l'analogia avrebbe potuto riguardare il momento ermeneutico successivo e distinto, della possibilità di applicare la norma

che prevede la vendita dell'intero sul presupposto della non divisibilità della quota eseguita: che è prevista nel caso di indivisibilità in natura, non lo è nel caso in esame dell'indivisibilità tra usufrutto e nuda proprietà, ma - a monte - non vi è proprio, come si è visto, una materia comune di divisione, sulla quale innestare l'*eadem ratio*, ai sensi dell'art. 12, co. 2, disp. prel. c.c.

In altre parole, il presupposto comune su cui innestare l'*analogia legis* dovrebbe essere, ma non lo è, quello della divisibilità dei beni, che qui non ricorre.

In secondo luogo, l'esclusione dell'analogia si spiega per la ben diversa posizione del comunista rispetto al nudo proprietario: il primo titolare di un diritto per sua natura recessivo rispetto a chi voglia procedere alla divisione del bene, in sede ordinaria o in sede esecutiva, quindi in qualche modo già destinato alla divisione, potendo impedire

questo evento solo con la comanda di assegnazione dell'intero; il secondo titolare di un diritto non scalfibile da alcuno, anzi destinato a riespandersi nella piena proprietà alla morte dell'usufruttuario

(solitamente più anziano del nudo proprietario), che dà quindi origine ad una situazione giuridica ben diversa (e maggiormente tutelata) da quella del titolare di una quota in comunione, perciò ad essa non assimilabile neppure in via analogica.

Naturalmente, restano esperibili, e nel caso in questione lo sono stati, i rimedi in sede ordinaria posti dall'ordinamento a tutela dei creditori nei confronti dell'atto costitutivo dell'usufrutto.

Va, infine, chiarito che l'opinione dottrinale citata dall'INPS, secondo la quale le norme sulla espropriazione di beni indivisi si osservano anche

III CASO.it

quando il diritto in comunione è costituito da un diritto reale parziario, evidentemente presuppone che sia in comunione il diritto reale minore, cioè ad esempio che vi sia contitolarità dell'usufrutto, o della nuda proprietà, e non una situazione come quella dedotta in giudizio.

Non essendovi più discussione sulla divisione tra usufrutto e nuda proprietà, che non è possibile pronunciare, rimangono estranee alla presente causa le conclusioni presentate dalla Banca Antonveneta, relative all'attribuzione all'esecuzione forzata di quanto rinveniente dalla divisione in favore di M. Gianantonio.

Sulla domanda della Banca Antonveneta non vi sarà dunque pronuncia, con la compensazione delle spese, poiché la stessa non è stata proposta in antagonismo ad alcuna delle odierne parti.

Le spese sono compensate attesa la novità della questione e l'obiettiva incertezza della decisione.

**P. Q. M.**

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone;



definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

**dichiara** l'indivisibilità del bene oggetto di esecuzione forzata n. 98/2005, nella titolarità di M. Gianantonio (quanto all'usufrutto) e di M. Elena, M. Mauro e B. Carla (quanto alla nuda proprietà);

**compensa** le spese.

Così deciso in Vicenza il 30.5.2011.

Il Giudice.

IL CASO.it